



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ANTONietta SCRIMA	Presidente
CHIARA GRAZIOSI	Consigliere
CRISTIANO VALLE	Consigliere
IRENE AMBROSI	Consigliere
GIUSEPPE CRICENTI	Consigliere Rel.

Oggetto:

RESPONSABILITA'
PROFESSIONISTI
Ud.24/09/2025 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3712/2023 R.G. proposto da:

████████ snc di █████████ █████████ █████████ █████████
████████ domiciliati ex lege presso la Cancelleria della Corte di
Cassazione, e rappresentati e difesi dell'avvocato █████████
██

-ricorrenti-

contro

██ elettivamente domiciliato in ROMA VIA █████████
██ presso lo studio dell'avvocato ███
██ che lo rappresenta e difende

-controricorrente-



avverso l' ORDINANZA del TRIBUNALE di VARESE rep. n. 1750/22,
r.g. n. 1207/2020, depositata in data 1/12/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025 dal
Consigliere GIUSEPPE CRICENTI.

FATTI DI CAUSA

I tre ricorrenti hanno acquistato una azienda dalla società [REDACTED]
srl, con l'intento di impiantarci un bar.

Tuttavia, i locali destinati a quell'attività, secondo gli acquirenti, non
erano idonei, specialmente da un punto di vista amministrativo ed
urbanistico a poter ivi svolgere l'attività programmata con la
conseguenza che gli acquirenti non hanno corrisposto una parte del
prezzo pattuito.

La società venditrice ha notificato loro un decreto ingiuntivo, per
ottenere, per l'appunto, il pagamento di quella rimanente somma;
ingiunzione alla quale i ricorrenti si sono opposti, dando incarico
all'avv. [REDACTED] [REDACTED] il quale tuttavia ha rinunciato al mandato
subito dopo la prima udienza e prima che scadessero i termini di cui
all'art. 183 c.p.c.

Il difensore ha poi agito in giudizio verso gli attuali ricorrenti per
pretendere il pagamento dei suoi compensi ed in quel giudizio i clienti
si sono difesi contestandogli di avere mal condotto la difesa e,
dunque, la responsabilità per l'esito negativo della opposizione, che
è stata rigettata.

In particolare, hanno contestato all'avvocato di avere fatto
l'opposizione senza un preventivo vaglio della documentazione in suo
possesso e senza una adeguata corrispondenza con i clienti.

Il Tribunale di Varese, in composizione collegiale, ha riconosciuto il
diritto al compenso, rigettando l'eccezione riconvenzionale di
responsabilità del difensore.

Questa decisione è oggetto di ricorso per cassazione da parte della
società e dei due soci, con nove motivi di ricorso, illustrati da



memoria. Di tale ricorso chiede il rigetto l'intimato, costituitosi con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La *ratio* della decisione impugnata è la seguente.

Intanto, la questione che il difensore ha dovuto affrontare non era di ordinaria ma di particolare difficoltà, ed egli ebbe poco tempo per predisporre la difesa; inoltre, non si ravvisano nella sua strategia errori giuridici o professionali decisivi; infine, egli ha rinunciato al mandato subito dopo la prima udienza e prima che scadesse il termine per le istanze istruttorie.

2.- Questa ratio è contestata con nove motivi.

3.- I primi tre motivi vertono su una questione comune: i giudici di merito, tra l'altro, hanno ritenuto che il difensore, avendo ricevuto mandato nel 2018, aveva avuto poco tempo per preparare la difesa: << [REDACTED] ha impostato la causa di opposizione al decreto ingiuntivo, nel poco tempo imposto per legge a tale scopo >>.

3.1.- Con il primo motivo i ricorrenti prospettano violazione dell'articolo 132 c.p.c.

Contestano ai giudici di merito di aver ritenuto che il difensore aveva ricevuto l'incarico nel 2018, quando era pacificamente emerso dagli atti che lo aveva ricevuto in data 1.12.2017.

Così argomentano: << Ebbene, l'esclusione di profili di colpevolezza, operata dal Tribunale di Varese, si incentra, per quanto rileva ai fini del presente motivo, sull'erroneo ed infondato assunto per cui, avendo l'Avv. [REDACTED] ricevuto l'incarico solo nell'anno 2018, il tempo a sua disposizione non sarebbe stato sufficiente per valutare questioni non routinarie >> (p. 94 del ricorso).

Il motivo è inammissibile.



Intanto, denuncia difetto di motivazione, come ~~parrebbe dal~~ riferimento all'articolo 132 c.p.c.; in secondo luogo non coglie la *ratio decidendi*, che è quella sopra riportata, e secondo cui il tempo previsto dalla legge, per l'opposizione a decreto ingiuntivo (v. ordinanza impugnata p. 14), era, di per sé, poco per preparare una difesa nei termini in cui la pretendevano i ricorrenti.

Dunque, non ha inciso sulla *ratio decidendi* la data effettiva dell'incarico. Ha inciso l'oggettivo termine utile per preparare la difesa.

3.2.- Con il secondo motivo si prospetta, sempre in riferimento alla medesima questione, violazione degli articoli 116 c.p.c. e 140 e 2236 c.c.

Nuovamente, sotto altro profilo, i ricorrenti contestano ai giudici di merito di aver ritenuto decisiva la data dell'incarico (2018), con ciò incorrendo in un grave errore di valutazione della prova – emergeva infatti che l'incarico era stato dato il 1.12.2017- e senza tenere conto che a quella data il difensore già conosceva le problematiche di carattere tecnico che impedivano l'uso del locale e dunque ben poteva predisporre la difesa adeguata.

I ricorrenti sostengono che i giudici sono incorsi in un grave errore di apprezzamento della prova, che giustifica la censura per violazione dell'art. 116 c.p.c.

E concludono nel senso che: *<<Così facendo, il Tribunale ha attribuito un significato del tutto opposto ai docc. 10, 12, 13, (prodotti con note di trattazione scritta Avv. [REDACTED] [REDACTED] del 1°.09.2022, fascicolo primo grado), ossia alle uniche prove, da cui si evincerebbe la data di conferimento dell'incarico e la connessa conoscenza delle vicende occorse alla [REDACTED] S.n.c. di [REDACTED] Il Tribunale ha dunque stravolto il significato della prova giungendo a conclusioni insostenibili>>.* (p. 96 del ricorso)

E dunque: *<<L'Avv. [REDACTED] [REDACTED] si trovava quindi nelle condizioni, anche di tempo, per comprendere le questioni oggetto di*



lite (ci si riferisce ovviamente al decreto ingiuntivo di [redacted] da opporre). L'errore commesso nell'ordinanza impugnata di stravolgimento del significato della prova si è riversato sulla ricostruzione del fatto, influenzando irrimediabilmente la decisione in senso negativo>> (p. 100 del ricorso).

Anche questo motivo è inammissibile.

Come è evidente, non coglie la *ratio* della decisione impugnata, che non assegna valore decisivo, come si è già detto, alla data esatta in cui il difensore ha ricevuto l'incarico, ma assume che, comunque, il tempo previsto dalla legge per predisporre la difesa, era di suo breve: << [redacted] ha impostato la causa di opposizione al decreto ingiuntivo, nel poco tempo imposto per legge a tale scopo>>.

Ciò senza tacere del fatto che <<In tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme>> (Cass. 32505/2023).

In altri termini, la censura qui mossa mira a contestare un apprezzamento in fatto: quello secondo cui, attesa la natura della controversia, il termine dato per predisporre la difesa era comunque ristretto e non consentiva indagini difensive ulteriori.

Essendo questa la *ratio decidendi*, la contestazione circa la data del mandato, è, come si è detto, fuori *ratio*.

3.3.- Con il terzo motivo si prospetta violazione degli articoli 24 della Costituzione, 112 c.p.c. e 2697 c.c.

Sostengono i ricorrenti che il giudice di merito ha errato nel non ammettere le prove che avrebbero dimostrato quando effettivamente è stato rilasciato il mandato, nonché la consegna di tutti i documenti utili ad una proficua difesa.



E dunque concludono che <<Mal applicando gli artt. 112 c.p.c. e 2697 c.c., il Tribunale ha tratto la conseguenza errata che i ricorrenti avessero conferito il mandato al precedente difensore nell'anno 2018 e che pertanto l'Avv. [REDACTED] [REDACTED] avesse poco tempo a sua disposizione>>.

Il motivo è inammissibile per le ragioni già viste.

La *ratio decidendi*, qui contestata (una delle tante), è altra, come si è detto in precedenza e rispetto ad essa non è decisiva la data esatta del mandato.

Inoltre, la decisione se ammettere o meno le prove è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile se motivata adeguatamente.

4.- Con il quarto motivo si prospetta violazione dell'articolo 640 c.p.c.

La tesi dei ricorrenti è che comunque il termine di 40 giorni per proporre opposizione vale per chiunque. Dunque, non può essere usato ad escludere la responsabilità nel caso concreto.

Il motivo è parimenti inammissibile.

Non è dato capire quale sia la violazione di legge. Non di certo l'attribuzione alla norma (art. 640 c.p.c.) di un significato errato. Non è questo di cui si dolgono i ricorrenti.

Sembrerebbe piuttosto che essi lamentino una certa illogicità della motivazione: avere fatto leva su un termine di legge per dire che quel termine - solo in questo caso - è breve, quando invece lo è semmai per chiunque.

Ma, se anche così fosse, la censura sarebbe infondata. Il termine è uguale per tutti, ma non è uguale per tutti la difficoltà della controversia, ossia della difesa da preparare in quel termine, e dunque non v'è illogicità nel dire che, pur essendo il termine comune ad ogni opposizione a decreto ingiuntivo, in alcuni casi esso è sufficiente ed in altro non lo è.

5.- Con il quinto motivo si prospetta violazione dell'articolo 101 c.p.c.



Viene censurata la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la difesa presentasse particolare difficoltà, e che di conseguenza la responsabilità rileva solo per colpa grave.

Questo il punto oggetto di censura: << È però noto che, per quanto riguarda la responsabilità del prestatore d'opera per condotte imperite che impongano la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà è configurabile soltanto per dolo o colpa grave (art. 2236 c.c.) ...” (cfr. pag. 12 dell’ordinanza)>>.

La tesi dei ricorrenti è che nessuna delle parti aveva prospettato la questione della prestazione di particolare difficoltà. Il fatto che i giudici del merito l’abbiano invece posta loro d’ufficio ha costituito violazione del contraddittorio che ha impedito ai ricorrenti una adeguata difesa.

In altri termini, secondo i ricorrenti, il Tribunale ha introdotto autonomamente il tema dell'art. 2236 c.c. (responsabilità limitata al dolo o colpa grave per problemi tecnici di speciale difficoltà), questione mai sollevata dall'Avv. [REDACTED] nei propri scritti difensivi. Così facendo ha emesso una sentenza «a sorpresa», in violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c. I ricorrenti richiamano Cass. n. 200/2021, Cass. n. 25746/2015 e Cass. n. 13874/2020.

Secondo i ricorrenti, <<Se il Tribunale avesse garantito il diritto al contraddittorio (ci si limita qui, vista la sede, alle questioni prettamente di diritto), gli odierni ricorrenti avrebbero potuto esporre quanto si dirà nel sesto motivo in punto di imperizia, di non ricorrenza della speciale difficoltà, della ricorrenza comunque della colpa grave in ragione delle risultanze desumibili dall’art. 4 del contratto di locazione, del che infra>> (p. 105 del ricorso).

A sostegno di tale tesi, e dunque a censura della *ratio decidendi* sul punto, stanno quindi, il sesto e settimo motivo.

5.1.- Il motivo è infondato.

In realtà, l’obbligo di preventiva segnalazione sussiste per le questioni rilevate d’ufficio che introducano un nuovo terreno



decisorio; non opera invece nello stesso modo per la mera qualificazione giuridica di fatti già in causa o per questioni che facciano già parte del *thema decidendum* (Cass. 22330/2020; Cass. 40317/2021).

Nel caso presente, il tema della responsabilità professionale dell'avvocato, della diligenza esigibile e dell'eventuale applicazione dell'art. 2236 c.c. emerge già dalle contestazioni dei resistenti in primo grado e dalla stessa motivazione del Tribunale, che si è pronunciato proprio sulla dedotta imperizia del professionista. Ne consegue l'infondatezza della tesi secondo cui la decisione è stata "a sorpresa": il profilo della speciale difficoltà appare piuttosto una qualificazione giuridica interna al tema già discusso.

Ed infatti, nella comparsa di costituzione e risposta del 31.03.2022, i resistenti (odierni ricorrenti) avevano espressamente qualificato la condotta di [REDACTED] come «imperizia». Lo si legge a pagina 19 del ricorso: «Si è trattato, però, nel caso in esame, non solo di negligenza ed imprudenza, ma anche, forse ancor più, di imperizia». E di tale prospettazione si dà atto pagina 10 dell'ordinanza impugnata: «I resistenti hanno sostenuto che la condotta di [REDACTED] sarebbe stata imperita», dove conseguentemente, è posto il problema della valutazione di tale imperizia: «Si deve premettere che la stessa difesa di [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] ha sostenuto che la colpa nella condotta di [REDACTED] dovrebbe essere qualificata come imperizia» (pag. 12).

Ora, la questione dunque della speciale difficoltà della prestazione è la mera conseguenza del tema introdotto dalle stesse parti, ossia della valutazione della imperizia. Quando una parte allega che il professionista è stato «imperito», il giudice è tenuto a valutare quella condotta alla stregua dell'art. 2236 c.c., che per le prestazioni implicanti la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà limita la responsabilità al dolo o alla colpa grave.



Con la conseguenza, dunque, che l'interpretazione dell'art. 2236 c.c., e cioè la questione della speciale difficoltà della prestazione, non è una questione «nuova» rilevata d'ufficio, ma è semmai una questione che il giudice deve necessariamente risolvere per decidere sulla domanda di accertamento dell'inadempimento per imperizia. Quanto invece alla rilevanza, preannunciata alla fine di tale quinto motivo, della violazione del contraddittorio, i ricorrenti rimandano ai motivi successivi, che sono i seguenti.

6.- Con il sesto motivo si assume omesso esame di un fatto, decisivo e controverso.

Nelle proprie note di trattazione scritta dell'1.09.2022, l'Avv. [REDACTED] aveva dichiarato di aver fatto presente ai clienti *«che nel contratto di locazione e, precisamente all'art. 4, era stato dichiarato da [REDACTED] che i locali erano idonei all'uso pattuito e che in particolare erano stati effettuati, prima della sottoscrizione del contratto, gli opportuni accertamenti presso il comune»*. Tale circostanza – risultante dal doc. 2.2 di primo grado – rendeva insostenibile l'eccezione di malafede di [REDACTED] poiché [REDACTED] stessa aveva contrattualmente riconosciuto l'idoneità dei locali dopo aver effettuato verifiche. Di qui l'impossibilità di affermare che l'impostazione della lite non fosse manifestamente errata.

6.2.- Invece, con il settimo motivo questa censura è prospettata come violazione di legge, e segnatamente come violazione degli articoli 1460 e 2236 c.c.

Si osserva nuovamente che il Tribunale ha omesso di valutare che l'indagine richiesta al difensore presupponeva la disamina di un contratto di locazione (art. 4) e non una complessa valutazione tecnica. [REDACTED] pur consapevole delle dichiarazioni rese da [REDACTED] nel contratto, ha basato l'opposizione sulla malafede di [REDACTED] anziché verificare se le ispezioni ASL dipendessero dalla mancanza dell'impiantistica dichiarata nella richiesta di deroga del 28.12.2007. Ciò integra colpa grave in assenza di profili di speciale difficoltà.



Entrambi i motivi sono inammissibili.

Va premesso che la responsabilità dell'avvocato non si presume dal mero esito sfavorevole della lite; occorre la prova del danno e del nesso causale, da accertarsi con giudizio prognostico sul probabile esito dell'attività che il professionista avrebbe dovuto svolgere (Cass. 15271/2023; Cass. 21045/2024; Cass. 24007/2024).

Di conseguenza non è sufficiente indicare quale sarebbe stata la condotta alternativa da tenere, occorrendo dimostrare che tale condotta, se tenuta, avrebbe evitato il danno.

Il relativo accertamento è l'esito di un giudizio rimesso al giudice di merito, ed insindacabile se adeguatamente motivato.

E dalle difese svolte, una tale allegazione è assente: si dice cosa avrebbe dovuto fare il difensore (prospettare l'annullabilità del contratto, di compravendita per errore, formulare un'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., ovvero introdurre altra diversa domanda in tesi ipotizzabile, con correlata domanda risarcitoria (v. p.21 del ricorso, in cui è riportato integralmente l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo; v. anche p. 114 del ricorso) ma non si dice che, se l'avesse fatto, la lite sarebbe stata diversa, o meglio, non si dà prova del fatto che la condotta alternativa avrebbe portato a diverso esito; ed anzi, nelle note scritte dell'1.09.2022, pure riportate in ricorso a p. 26, si legge: *<<nel caso di specie non si tratta neppure, dunque, in principalità, di vagliare, se e quale avrebbe dovuto essere la strategia e l'attività difensiva alternativa, e la sua potenziale idoneità nel produrre lo scopo ricercato; si tratta infatti, molto più semplicemente di vagliare ed affermare, che la soluzione delle questioni giuridiche, affidate all'Avvocato [REDACTED] [REDACTED] per quale dal medesimo ideata ed attuata, è stata errata, senza margini di opinabilità, non avendo il medesimo dato corso alle preventive verifiche/ricerche urbanistiche>>.*

Ciò detto, dunque, i ricorrenti mirano a censurare la *ratio decidendi* non tanto nella parte in cui ha ritenuto di speciale difficoltà la difesa



da approntare, ma soprattutto nella parte in cui l'ha ritenuta corretta, non affetta da errori giuridici. E dunque censurano non già un omesso esame, ma di fatto, la valutazione delle prove, che è invece è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito ed è peraltro motivata.

In tali termini, la censura è inammissibile in quanto <<*nel giudizio di responsabilità dell'avvocato per negligente svolgimento dell'attività professionale verso il cliente, la valutazione prognostica circa il probabile esito dell'azione giudiziale, avendo ad oggetto il nesso di causalità tra l'attività omessa e il possibile esito favorevole che sarebbe potuto derivare al cliente, attiene al merito di quel giudizio e, come tale, non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che tale valutazione si fondi su un presupposto manifestamente e totalmente errato di modo che la questione posta al giudice del merito sia di puro diritto, poiché l'errore di sussunzione è deducibile con il ricorso per cassazione*>> (Cass. 28903/2024).

Ed è un tale giudizio che viene infatti qui censurato nel momento in cui si sostiene che la strategia difensiva avrebbe dovuto essere diversa, con ciò intendendosi che quella adottata ha causato l'esito negativo della lite.

7.- Con l'ottavo motivo si prospetta violazione dell'articolo 132 c.p.c. Secondo i ricorrenti, il Tribunale ha escluso responsabilità dell'avvocato, anche sulla base del fatto che all'esito negativo della lite avrebbero contribuito gli stessi ricorrenti, i quali non si sono curati di procurarsi le pratiche amministrative necessarie a far avviare l'attività.

Ma, se così fosse, allora, l'avvocato non avrebbe dovuto intraprendere la lite: <<*si sarebbe dovuto astenere dal promuovere la causa, perché consapevole della sua insostenibilità, ove debba darsi per ammessa la rilevanza, sostenuta dall'Avv. [REDACTED] della pregressa negligenza dei clienti*>>.



Oppure, il difensore avrebbe dovuto risolvere la questione prima di affrontare il giudizio.

Il motivo è inammissibile, per diverse ragioni.

In primo luogo, lo è in quanto, attesa la rubrica, ed in parte anche il suo tenore, parrebbe far valere un difetto di motivazione, che invece è insussistente: i giudici di merito hanno spiegato perché l'esito negativo non è addebitabile al difensore, dicendo che in parte è addebitabile ai ricorrenti, e ne hanno dato motivazione. Dunque, è rispettato il minimo sufficiente perché una motivazione possa dirsi soddisfatta.

Inoltre, è inammissibile per la ragione detta al motivo precedente: che l'accertamento sul nesso di causa tra la difesa svolta e l'esito della lite è accertamento in fatto rimesso al giudice di merito, ed insindacabile se adeguatamente motivato.

Ma, soprattutto, il motivo è inammissibile perché non toglie fondamento alla *ratio decidendi*: se infatti la condotta da tenere era quella di non fare affatto l'opposizione a decreto ingiuntivo, l'esito sarebbe stato ugualmente sfavorevole, posto che il decreto sarebbe diventato esecutivo, come lo è diventato a seguito del rigetto della opposizione. E dunque non sarebbe cambiato alcunché.

8.- Con il nono motivo si prospetta violazione dell'articolo 183 c.p.c. La *ratio* censurata è la seguente: il difensore << [REDACTED] ha impostato la causa di opposizione al decreto ingiuntivo, nel poco tempo imposto per legge a tale scopo, con tesi giuridiche che non appaiono manifestamente errate in diritto e ha rinunciato al mandato prima che potessero essere formulate tutte le istanze istruttorie >> (p. 14 del provvedimento impugnato).

I ricorrenti sostengono che tale affermazione – ossia il difensore non è responsabile in quanto ha rinunciato al mandato prima dei termini di cui all'art. 183 - costituisce palese violazione della regola contenuta in quella norma, in quanto è come dire che



dunque non ha potuto in tal modo formulare nuove domande o nuove istanze istruttorie.

Ma, una tale affermazione, secondo i ricorrenti, presuppone che nei termini di cui all'art. 183 c.p.c. si possano formulare nuove domande. Ed invece possono solo precisarsi.

Il difensore, infatti, aveva impostato la domanda come di "malafede", o meglio di responsabilità precontrattuale della controparte, e dunque ormai il danno era fatto: non si poteva rimediare nei termini di cui all'art. 183 c.p.c., né sotto il profilo della modifica della domanda - in quanto quella corretta, come si è visto, secondo i ricorrenti, era la domanda di annullamento per errore ovvero, ad avviso degli stessi, si sarebbe potuto formulare un'eccezione ai sensi dell'art. 1460 c.c. o introdurre altra diversa domanda in tesi ipotizzabile, v. ricorso p. 114) -, e dunque domande ed eccezione nuove non più ammissibili- né si poteva rimediare sotto il profilo istruttorio, poiché qualsiasi prova fosse stata introdotta non avrebbe potuto supportare la domanda di "malafede".

Il motivo è inammissibile.

Non coglie la *ratio decidendi*. I giudici di merito non prospettano affatto la possibilità di una domanda nuova, che ancora potesse farsi, pur dopo la rinuncia al mandato, e dunque non attribuiscono alla norma un significato che essa non ha. Non dicono, in altri termini, che, al momento della rinuncia al mandato, ancora si poteva introdurre una nuova domanda o proporre nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio, così facendo dell'articolo 183 c.p.c. una norma che quella novità autorizza.

Né dicono che si potevano fare istanze istruttorie decisive, e, del resto, quelle già avanzate erano state rigettate.

Dunque, non c'è violazione alcuna della norma in questione, in quanto non si attribuisce affatto all'articolo 183 c.p.c. il significato di consentire nuove domande o eccezioni.



Altrettanto inammissibile è la censura nella parte in cui si ritiene che il danno era stato già fatto proponendo la domanda sbagliata e che, anche ove il difensore avesse proseguito nell'incarico, ormai non avrebbe più potuto rimediare: con ciò volendo sottolineare l'irrelevanza della subitanea rinuncia, cui invece i giudici hanno dato peso.

Sostengono i ricorrenti, infatti, che *<<qualsivoglia consulenza tecnica di parte e/o prova testimoniale nulla avrebbe potuto dimostrare in merito alla dedotta mala fede dei cedenti dell'azienda>>* (p. 115 del ricorso).

Ancora una volta va osservato che in tal modo è qui introdotto un profilo di responsabilità professionale – avere proposto la domanda sbagliata- laddove gli stessi ricorrenti, come già evidenziato, hanno sostenuto, nei loro scritti difensivi (v. ricorso p. 26), non essere rilevante.

Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite, in favore del controricorrente, nella misura di 1.200,00 euro, oltre 200,00 per esborsi, ed oltre spese generali di legge, ed accessori.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, il 24/09/2025.

Il Presidente
ANTONietta SCRIMA

